ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

Polizza n° 65/M12337824

R.C. DIVERSI 2U - Quietanza n° Q48813504

Agenzia SCANDICCI - COD 0069
Via Enrico Conti, 19 50018 FI

Periodo di assicurazione
dalle ore 24 del 31 Dicembre 2024
alle ore 24 del 31 Dicembre 2025

Incasso della rata di premio 14/01/2025

Polizza stipulata il: 31/12/2017

Contraente
EUROCORPORATION S.R.L.
VIA DONIZZETTI, 52
50018 SCANDICCI (FI)

CF: 05235640488 **P.IVA: 05235640488**
TEL:
EMAIL: INFO@PEC.EUROCORPORATION.IT (non validato)

PREMIO NETTO	**9.535,58 €**
IMPOSTE Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.	**2.121,67 €**
FONDO GARANZIA	**72,75 €**
PREMIO TOTALE	**11.730,00 €**

Se il pagamento del premio è effettuato dopo la scadenza del termine di comporto stabilito dalla legge o dal contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza di questo termine e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Non sono pertanto da ritenersi in copertura i sinistri (conosciuti o non conosciuti, denunciati o non denunciati) accaduti nel periodo di sospensione per mancato pagamento del premio.

Si comunica che per poter beneficiare della detraibilità, nel caso in cui si avesse diritto, il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili.

Comunicazioni al contraente:

Data effetto originale **31/12/2017**
Parametri regolazione premio: RETRIBUZIONI INAIL-NON INAIL FATTURATO

ITAS MUTUA
Amministratore delegato e Direttore generale
Alessandro Molinari

Agenzia	Ramo/Prodotto	Polizza	Nominativo	N° Quietanza	Data Effetto	Totale Euro	Data Incasso
0069 /000 /000	65/5722	M12337824	EUROCORPORATION S.R.L.	Q48813504	31/12/2024	11.730,00	

[5722 /1/20/4] [quietanza 2.0.1 05/02/2013][000][prd] [prnt 12/11/2024 09:48[P]

ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it
P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

SCANDICCI
Via Enrico Conti, 19 50018 FI

AGENZIA 0069 / AGENZIA SCANDICCI

APPENDICE n. 009 INCASSO RIMBORSO CON PRECISAZIONE alla polizza n. 65/M12337824

CONTRAENTE **EUROCORPORATION S.R.L.**
Sede: **VIA DONIZZETTI, 52** **50018 SCANDICCI (FI)**
P.IVA:**05235640488**

PREMIO
Rata alla firma

Premio Netto	Imposte	Fondo garanzia	Totale Euro
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Con la presente appendice che forma parte integrante alla polizza di riferimento, si provvede a rendere operante la seguente clausola:
ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all?Assicurato ai sensi del Reg. UE 679/16 (Regolamento Europeo trattamento dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/8 e successive modifiche e integrazioni (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell?errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione e distruzione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti non intenzionali e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 250,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari Euro 250.000,00

Decorrenza della variazione: ore 24 del 15/03/2021.

Fermo il resto.

ITAS MUTUA
Amministratore delegato e Direttore generale
Alessandro Molinari

Letto, accettato, sottoscritto in _____ il _____

_____
Il Contraente

Atto stampato a _____ il 15/03/2021 11.21.45

Rata incassata il _____ L'Agente _____

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO

ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297 – itas.mutua@pec-gruppoitas.it – segreterie.dirgen@gruppoitas.it

Polizza N. 65 **M12337824** SCANDICCI - Cod. 0069

Il Contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art.8 Statuto Sociale)

Sostituisce la polizza N. ====

Contraente EUROCORPORATION S.R.L. Codice Fisc./Partita IVA 05235640488

Domiciliato in VIA DONIZZETTI 52 Comune di SCANDICCI Prov. FI Cap 50018

Assicurato come Contraente

Durata anni 01 mesi 00 giorni 00 dalle ore 24 del 31.12.2017 alle ore 24 del 31.12.2018

Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 30 giorni prima della scadenza (v. art.9 delle Norme che regolano l'assicurazione)

CONTRIBUTO DA PAGARE

		Contributo netto	Imposte	Fondo di garanzia	Totale
Rata iniziale	€	3.694,80	822,10	50,10	4.567,00
Rate successive (salvo adeguamento Istat)	€	3.694,80	822,10	50,10	4.567,00

Rate annuali ciascuna di € 4.567,00 scadenti il 31.12 di ogni anno, a partire dal 31.12.2018

Emessa in 3 originali a Genova il 05.01.2018 con n° 1 allegati che ne formano parte integrante.

Regolazione contributo si ☒ no ☐ contributo minimo € 3.694,80 (v. art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento di seguito indicati espressamente evidenziate dall'agente e/o altro intermediario eventualmente coinvolto nell'intermediazione della relativa copertura assicurativa, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per contributi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

CONTEGGIO DEL CONTRIBUTO

Preventivo Retribuzioni per RCT/O	€ 600.000,00
Tasso annuo imponibile	4,9080‰
Contributo annuo imponibile minimo	€ 2.944,80
Preventivo Fatturato per RC professionale	€ 30.000,00
Tasso annuo imponibile	11,00‰
Contributo annuo imponibile minimo	€ 750,00
Totale contributo annuo imponibile	€ 3.694,80

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

IMPRESA ESERCENTE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI; CONSULENZA IN AMBITO GESTIONE RIFIUTI; IMPIANTO AUTORIZZATO PER LA MESSA IN RISERVE DI ALCUNI RIFIUTI; TRASPORTO MERCI IN GENERE.

MASSIMALI ASSICURATI

		RCT (Vedi Art. 12 lett a) delle CGA	RCO (Vedi Art. 12 lett b) delle CGA
Per ogni sinistro	€	5.000.000,00	5.000.000,00
ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	€	5.000.000,00	3.000.000,00
e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	€	5.000.000,00	

Le spese di difesa di cui all'art. 18 delle Norme che regolano l'assicurazione sono in aggiunta ai massimali sopraindicati, entro i limiti stabiliti da detto articolo.

Nel testo delle Condizioni di assicurazione la parola "Premio" si intende sostituita con "Contributo".

DICHIARAZIONI DELCONTRAENTE

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese al momento della sottoscrizione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente

EuroCorporation Srl
Via Dè Cattani, 178 - 50145 FIRENZE
TEL 055.72 22 419 - FAX 055.7227520
CF/P.IVA 05235640488

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza il fascicolo informativo contenente i documenti di seguito riportati costituenti parte integrante della Polizza e accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali in essi contenuti:

•Nota informativa mod. 1015/1/N; •Condizioni Generali di Assicurazione mod. 1015/6.

Il Contraente

EuroCorporation Srl
Via Dè Cattani, 178 - 50145 FIRENZE
TEL 055.72 22 419 - FAX 055.7227520
CF/P.IVA 05235640488

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che, il relazione ai rischi assicurati con la presente polizza:

a) negli ultimi 5 anni non si sono verificati sinistri gravi, o, comunque con lesioni a persone;
b) non ha avuto polizze annullate per sinistri da altre Società.

EuroCorporation Srl
Via Dè Cattani, 178 - 50145 FIRENZE
TEL 055.72 22 419 - FAX 055.7227520
CF/P.IVA 05235640488

Il Contraente

Antonakis Antoniou
Group Chief Property&Casualty and Claims Officer
ITAS Mutua

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione il cui testo è riprodotto nell'allegato modello n. 1015/5 contenente le condizioni contrattuali consegnato al Contraente all'interno del fascicolo informativo:

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro e relative sanzioni;
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 9 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza;
Art. 19 - Sospensione della garanzia e diritto di recesso della Compagnia in caso di mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione del premio o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta.

EuroCorporation Srl
Via Dè Cattani, 178 - 50145 FIRENZE
TEL 055.72 22 419 - FAX 055.7227520
CF/P.IVA 05235640488

Il Contraente

L'importo di € 467,00 dovuto alla firma della presente polizza è stato versato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 10 del 28/12/17

l'Esattore:

ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it
P. Iva / C. F. - Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 070 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO

(Nel testo che segue la sigla C.G.A. indica le "Condizioni Generali di Assicurazione" ovvero le Norme che regolano l'assicurazione, riportate a stampa nella polizza)

1. MODIFICA TERZI

A parziale modifica delle C.G.A. sono considerati terzi, entro il limite del massimale R.C.T.:

- I committenti; i sub-appaltatori e loro dipendenti;
- i coappaltatori e loro dipendenti;
- gli appaltatori e loro dipendenti;
- quando la Contraente agisca in associazione di impresa o in consorzio, i titolari di dette imprese ed i loro dipendenti;
- ditte di manutenzioni, riparazioni e collaudi e loro dipendenti;
- artigiani e loro dipendenti;
- nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- titolari e dipendenti di ditte di trasporto, fornitori e clienti, che in via occasionale possono partecipare a lavori di scarico e carico, professionisti in genere.

2. ESTENSIONE DELLA R.C.

A parziale deroga delle C.G.A. si conviene che la R.C.T. è altresì estesa alla responsabilità delle ditte e loro dipendenti: Committenti; Appaltatrici; Sub-appaltatrici; Coappaltatrici; in associazione di impresa; in consorzio di impresa; ditte di manutenzioni, riparazioni e collaudi; artigiani e loro dipendenti; per danni cagionati a terzi mentre eseguono lavori per conto o "con" la Contraente.

3. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia è estesa ai danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni. **Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni sinistro.**

4. DANNI AI LOCALI ED ALLE COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga delle C.G.A., la garanzia è estesa ai danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovatisi nell'ambito dei lavori stessi. **La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 500,00 ed il massimo risarcimento di euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

5. DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato da lui detenute anche in caso di lavori presso terzi. **La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 500,00 con il massimo risarcimento di euro 300.000,00, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**

6. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

A parziale deroga delle C.G.A., la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali di attività: industriali, commerciali, agricole o di servizio nessuno escluso, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

7. GUIDA DI VEICOLI

A parziale deroga delle C.G.A., si dà atto che la garanzia è valida anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore. Sempre che si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e **di età non inferiore ai sedici anni.**

8. FABBRICATI

La garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e tutti gli impianti a servizio del fabbricato.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, nonché degli spazi di pertinenza dell'azienda anche tenuti a giardino, compresi piante e alberi anche di alto fusto, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli elettrici.

Inoltre la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i rischi derivanti da lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei fabbricati, ove si svolge l'attività aziendale e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e motocarri, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi.

Se l'assicurazione è stipulata da parte di un condominio per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

9. DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO OCCASIONALMENTE AI LAVORI

Sono considerati terzi le persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente ai lavori e/o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

10. DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

La garanzia viene prestata per i danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza.

L'assicurazione è operante a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ..

11. DANNI A COSE IN CUSTODIA

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi i danni derivanti da incendio o furto. L'assicurazione comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.

Tale garanzia è prestata con una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari a euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

12. CONSEGNA PRELIEVO E RIFORNIMENTO

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei danni da circolazione previsti dalla legge 990.

13. RADDOPPIO TERMINI PER DENUNCIA SINISTRI

I termini per la denuncia dei sinistri, previsti dalle C.G.A., si intendono raddoppiati.

14. TERMINI PAGAMENTO PREMI

Il termine di 15 giorni per il pagamento delle rate successive, previsto dalle C.G.A. di polizza, si intende elevato a 30 giorni. A parziale deroga delle C.G.A. il termine di pagamento dei premi di regolazione viene prorogato a 90 giorni.

15. COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del cod. civ. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

16. MANCATO OD INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

17. SPARGIMENTO DI LIQUIDI

A maggior chiarimento delle C.G.A. e delle Condizioni Particolari di polizza si precisa che la garanzia è operante anche per i danni conseguenti a spargimento di liquidi sia per errori di fissaggio dei tubi di carico/scarico, sia per rottura degli stessi, purché in occasione di operazioni di carico e scarico della merce stessa. **La presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento pari a euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

18. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A deroga delle C.G.A. e delle Condizioni Particolari si precisa che l'assicurazione è operante per i danni da inquinamento in genere conseguente a fatto improvviso ed accidentale verificatosi in connessione all'attività svolta. **Tale estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% col minimo di euro 2.500,00 fino ad un massimo di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

19. D. LGS. 81/2008

Si conviene fra le Parti che la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio svolto per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione, questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari e dai dipendenti.

20. ATTIVITA' COMPLEMENTARI

L'oggetto dell'assicurazione, dattiloscritto nella presente polizza è integrato da quanto segue:

Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i rischi derivanti da:

* *Parcheggio:* esistenza nell'ambito dell'azienda di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli di dipendenti e/o terzi parcheggiati **con una franchigia assoluta di euro 50,00 per ogni sinistro, con esclusione dei danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso.**
* *Esposizioni in genere:* partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands estesa a tutto il mondo;
* *Servizi sanitari:* Esistenza di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio.
* *Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni:* proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.**
* *Mensa aziendale:* gestione della mensa e del bar aziendale. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
* *Servizio di vigilanza:* Anche effettuato con guardiani armati e con cani, compresa proprietà e custodia di cani anche se non da guardia.
* *Distributori automatici di bevande e simili:* proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché all'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
* *Trasporto e consegna merci:* effettuazione di trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
* *Squadre anti-incendio:* attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato.
* *Magazzini, uffici e depositi:* esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.
* Dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite aziendali, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale.
* Attività diverse da quelle sopra indicate purché svolta in via del tutto occasionale e senza scopo di lucro.
* Dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi industriali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.
* I danni corporali subiti dai corsisti o stagisti compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a dipendenti.
* Dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonché ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'azienda.
* Derivanti all'assicurato in relazione all'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento.
* Conseguenti a svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti, comprese le lezioni ginniche.
* Per lesioni corporali subite dai dipendenti dell'Assicurato soggetti o non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge in occasione di servizio lavorativo effettuato per conto dell'Assicurato stesso quali guidatori o trasportati di veicoli a motore; ciò fermo restando quant'altro fissato nelle Condizioni Particolari o Generali di polizza.

21. COMMITTENZA LAVORI EX D. LGS. 81/2008

L'assicurazione è valida per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge e segnatamente del D.Lgs. 81/2008 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), quale committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione della legge stessa. La garanzia opera a condizione che:

* l'assicurato abbia designato, ove disposto dal D. Lgs. 81/2008, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
* limitatamente ai danni alle persone, dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile personale derivante al titolare e/o Socio dell'Assicurato-Contraente e suoi dipendenti preposti allo svolgimento di mansioni di "Responsabile dei Lavori", "Direttore dei Lavori", "Capo Cantiere", "Direttore Tecnico", "Responsabile del cantiere", "Coordinatore della Sicurezza", "Coordinatore per la progettazione", "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" .

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che, ai sensi dell'art.840, primo comma, del codice civile, incombe sull'Assicurato quale proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti i lavori.

22. MACCHINARI

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato-Contraente dalla proprietà ed uso di macchinari, muletti, carrelli e simili ed assimilabili nell'ambito dell'azienda compreso piazzali, marciapiedi, piattaforme ecc.

23. LIMITAZIONE DEL MASSIMALE

Si conviene che in caso di sinistro che coinvolga entrambe le sezioni di polizza settore R.C.T. settore R.C.O. , la massima esposizione della Società è determinata in euro 5.000.000,00.

24. POSTUMA INSTALLAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto dalle C.G.A., l'assicurazione si intende estesa ai danni verificatisi dopo la consegna provvisoria dei lavori di posa in opera o manutenzione e riparazione, esclusa in ogni caso l'esecuzione di impianti di cui all'art. 1 della Legge 5 marzo 1990 n. 46, **purché i danni si verifichino entro 12 mesi dalla data di consegna definitiva dei lavori e non oltre la data di scadenza della polizza**.

Non sono compresi i danneggiamenti alle cose, impianti o apparecchiature installati od oggetto dei lavori di manutenzione o riparazione, i danni subiti da autoveicoli o motoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, i danni conseguenti a mancato uso mancata disponibilità.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00 per sinistro, nel limite del massimale assicurato e comunque non oltre euro 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

25. LIMITE LAVORI CEDUTI IN SUB-APPALTO

La Società prende atto che i lavori ceduti in subappalto dell'assicurato non sono più del 30% del valore globale di ogni singola opera od appalto.

26. BUONA FEDE

L'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, per la sola omissione dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti e che derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato. Comunque la Società non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza, diretta-indiretta, dell'osservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute da parte del datore di lavoro.

27. R.C.O.

L'art. delle Norme che Regolano l'Assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente:
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a*Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni **(escluse le malattie professionali)** sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, soci, dirigenti, sindaci revisori, componenti i collegi e le commissioni, collaboratori familiari, associati in partecipazione, comunque chiunque abbia rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche di tipo manuale; così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
b*Ai sensi del cod. civ., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
Questa specifica estensione è prestata con una franchigia fissa di euro 2.500,00 che rimarrà sempre a carico dell'assicurato.

28. PARIFICATI A DIPENDENTI

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. I titolari ed i soci del Contraente che rivestano la qualifica di "legali rappresentanti", i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.
Viene riconosciuta la qualifica di terzo agli amministratori dell'Assicurato e/o Contraente che non rivestano la qualifica di legali rappresentanti.
Da tale assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge 196/97. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del cod. civ. da parte dell'INAIL od altri Enti, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

29. RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI, ECC. , DELL'ASSICURATO

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alla categoria dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai e dei lavoratori parasubordinati, i soci dell'assicurato, i loro collaboratori familiari, gli associati in partecipazione, i dipendenti di altre aziende in prestito, i dipendenti interinali, per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'assicurato e tutte le figure di cui sopra assimilate ai dipendenti.
Il massimale pattuito è previsto per la R.C.T..

30. DIFESA PENALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa.

31. LAVORATORI IN PRESTITO

Premesso che i dipendenti dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'assicurato può avvalersi di dipendenti da altre aziende, resta convenuto quanto segue:

* La garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i dipendenti dell'assicurato sono temporaneamente distaccati "in prestito" presso aziende terze e/o consociate e/o collegate.

* I dipendenti di terzi o di aziende collegate o consociate dei quali l'assicurato si avvalga, si considerano terzi anche se svolgenti attività manuali, ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.; restando in ogni caso in garanzia la rivalsa esercitata da Istituti previdenziali o altri Enti.

* Nel caso in cui l'INAIL eserciti verso l'assicurato l'azione di regresso ai sensi dell'art. 10,11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, essi vengono parificati ai dipendenti dell'assicurato, rientrando quindi a tutti gli effetti nella garanzia R.C.O..

32. MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. delle "Norme che regolano l'assicurazione" è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL **(escluse la silicosi e qualunque patologia direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto)..**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro, rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

a. Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

b. Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) **1Per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile**

2) **Per le malattie professionali conseguenti:**

   a) **La intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa**

   b) **Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) **Per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento Ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ESTENSIONE ALLA R.C. PROFESSIONALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità civile Terzi e prestatori di lavoro, si conviene di inserire la presente estensione di garanzia:

ATTIVITÀ ASSICURATA:

"Consulenza per lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, compresa gestione amministrativa di detta attività."

La garanzia è operante per la responsabilità civile che ricade sulla contraente Eurocorporation Srl per fatto colposo (escluso il dolo) dell'Assicurato ALFREDO NOCE nello svolgimento dell'attività professionale, oggetto del contratto, da quest'ultimo svolta per conto della Contraente nonché per la responsabilità civile personale dell'Assicurato stesso.

MASSIMALI ASSICURATI

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di euro 1.000.000 ma con limiti:

- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, di euro 1.000.000,00

- per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone euro 1.000.000,00

- Massimale R.C. per Danni Patrimoniali (sez. A)- Massimale per sinistro: € 250.000,00

CALCOLO DEL PREMIO R.C. PROFESSIONALE CONSULENTE AMBIENTALE

Fatturato attività professionale di consulenza: € 30.000,00

Tasso annuo imponibile di regolazione: 11,00‰

Ma con premio annuo imponibile minimo: € 750,00

CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. PROFESSIONALE

SEZIONE A - DANNI PATRIMONIALI

A.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della professione descritta in polizza.

Per "perdite pecuniarie" si intende il pregiudizio economico risarcibile a' termine di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per sanzioni pecuniarie (multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali) inflitte ai clienti dell'assicurato stesso.

La garanzia vale a condizione che l'assicurato ed i suoi collaboratori siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge che disciplinano l'attività esercitata.

La garanzia vale solo relativamente alle prestazioni professionali fornite ai clienti in forma scritta e che siano dimostrabili mediante documentazione che dovrà accompagnare, su richiesta della Società, la denuncia dei sinistri; non rientrano pertanto in garanzia le consulenze fornite in forma verbale e prive di contestuale documentazione cartacea.

Sono inoltre comprese le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; questa specifica garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di € 500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00 (cinquantamila\00).

A.2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La garanzia non vale:

a) per le perdite pecuniarie conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;

b) per le spese sostenute dalla mandante per modifiche, sostituzioni, rifacimenti resi necessari dalla inadeguatezza degli interventi effettuati dall'assicurato;

c) per le spese sostenute per il rifacimento, la correzione o l'adeguamento degli interventi attivati su indicazione dell'assicurato, nonché i danni derivanti dall'avere posto in essere misure di tutela per la sicurezza delle persone non necessari ai fini della conformità a leggi in materia;

d) per le perdite pecuniarie conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;

e) per le perdite pecuniarie conseguenti a omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizza di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;

f) per le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge.

g) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte all'Assicurato;

h) per perdite pecuniarie derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità.

i) per le perdite pecuniarie, derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

j) per le prestazioni di pareri e consulenze sull'opportunità o sull'efficacia di:
   1) scelte in materia tecnico – amministrativa o fiscale o previdenziale;
   2) criteri di gestione tecnica o amministrativa o fiscale o previdenziale nell'esercizio di attività o servizi in genere.

   Sono invece comprese le consulenze volte ad individuare la legittimità di quanto indicato agli anzidetti punti 1) e 2).

k) per le perdite pecuniarie derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

SEZIONE B - DANNI CORPORALI

B.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a' sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio della professione descritta in polizza.

B.2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale:

a) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

b) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

d) per danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

e) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;

f) per i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

g) per i danni conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato, nonché a danno ambientale.

h) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;

i) per i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

SEZIONE C - NORME COMUNI ALLE SEZIONI "A" E "B"

C.1 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa.

L'Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

C.2 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

a) **per i danni di cui alla sezione A) la garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo e per sinistri in serie, con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 500,00.**
Qualora il danno a terzi sia costituito da sanzioni amministrative inflitte dalla Pubblica Amministrazione, lo scoperto e il relativo minimo saranno applicati con riferimento a ciascuna sanzione, anche nel caso di più sanzioni originate dal medesimo errore dell'Assicurato.

b) **per i danni di cui alla sezione B) la garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per sinistro in serie.**
Per "sinistro in serie" s'intende una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo errore che ha provocato più eventi dannosi in diversi stabilimenti aziendali o in più anni.

C.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano.

C.4 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

C.5 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i collaboratori e i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL salvo che per il caso di morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art.583 del C.P.
- le imprese dell'Assicurato, o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore;
- le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.

C.6 - DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistro indennizzabile a' termini di polizza.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Condizione Speciale - Trasmissione Telematica Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD)
Si intendono incluse in garanzia, entro il massimale previsto alla Sezione A) Danni Patrimoniali - le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi clienti conseguenti alla trasmissione in via telematica alle autorità competenti del Modello Unico Dichiarazione ambientale conformemente a quanto previsto dalla legge e dalle normative vigenti in materia e sempreché l'assicurato abbia i requisiti per l'esplicitazione di tali attività.
Restano esclusi i danni e le perdite pecuniarie derivanti dalla trasmissione telematica di dichiarazione elaborate e redatte da professionisti esterni al Società assicurata.
Tale estensione è prestata con uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 10 % per ciascun sinistro, con il minimo di euro 500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila\oo)

FERMO IL RESTO

Antonakis Antoniou
Group Chief Property&Casualty and Claims Officer
ITAS Mutua

IL CONTRAENTE

X

EuroCorporation Srl
Via Dè Cattani, 178 - 50145 FIRENZE
TEL 055.72 22 419 - FAX 055.7227520
CF/P.IVA 05235640488

ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it
P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

Polizza n° 65/M12337824

R.C. DIVERSI 2U - Quietanza n° Q54528801

Agenzia SCANDICCI - COD 0069
Via Enrico Conti, 19 50018 FI

Periodo di assicurazione
dalle ore 24 del **31 Dicembre 2025**
alle ore 24 del **31 Dicembre 2026**

Incasso della rata di premio
08/01/2026

Polizza stipulata il: **31/12/2017**

Contraente
EUROCORPORATION S.R.L.
VIA GAETANO DONIZETTI, 52
50018 SCANDICCI (FI)

CF: **05235640488** P.IVA: **05235640488**
TEL:
EMAIL: **INFO@PEC.EUROCORPORATION.IT (non validato)**

PREMIO NETTO	9.535,58 €
IMPOSTE Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.	2.121,67 €
FONDO GARANZIA	72,75 €
PREMIO TOTALE	**11.730,00 €**

Se il pagamento del premio è effettuato dopo la scadenza del termine di comporto stabilito dalla legge o dal contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza di questo termine e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Non sono pertanto da ritenersi in copertura i sinistri (conosciuti o non conosciuti, denunciati o non denunciati) accaduti nel periodo di sospensione per mancato pagamento del premio.

Si comunica che per poter beneficiare della detraibilità, nel caso in cui si avesse diritto, il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili.

Comunicazioni al contraente:
Data effetto originale **31/12/2017**
Parametri regolazione premio: RETRIBUZIONI INAIL-NON INAIL FATTURATO

ITAS MUTUA
Amministratore delegato e Direttore generale
Alessandro Molinari

Agenzia	Ramo/Prodotto	Polizza	Nominativo	N° Quietanza	Data Effetto	Totale Euro	Data Incasso
0069 /000 /000	65/5722	M12337824	EUROCORPORATION S.R.L.	Q54528801	31/12/2025	11.730,00	08/01/2026

[5722 /1/20/4] [quietanza 2.0.1 05/02/2013][000][prd] [prnt 07/11/2025 04:01[P]